

Criteria di preferenza ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle richieste

1. Dipendenti con patologie oncologiche o rilevanti patologie croniche.
2. Dipendenti con patologie oncologiche o rilevanti patologie croniche riguardanti il coniuge o convivente, i figli o i genitori, nonché nel caso in cui occorra assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
3. Dipendenti con figli minori o in condizioni di disabilità, ai sensi dell'art. 3, della Legge 104/1992.
4. Dipendenti affetti da gravi e documentate disabilità psico-fisiche o affezioni tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro.
5. Dipendenti in stato di gravidanza o che rientrano dal congedo di maternità o paternità nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo.
6. Dipendenti con documentata necessità di sottoporsi a cure mediche.
7. Famiglia monoparentale.
8. Dipendenti con figli minori.
9. Maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al numero di chilometri di distanza dall'abitazione del dipendente.
10. utilizzo dei mezzi pubblici per il raggiungimento della sede di lavoro.
11. Ulteriori condizioni meritevoli di tutela eventualmente previste dal bando.

Le condizioni predette hanno tutte eguale priorità, salvo la graduazione del punteggio, all'interno di ciascuna categoria, che, nel caso si rendesse **opportuno** contingentare o differenziare l'accesso al lavoro agile, potrà essere disciplinata da apposito bando, così come le modalità per provarle.